



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 26 R.D.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** ed addì **ventisette** del mese di **febbraio** con inizio alle ore **12:30** in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nelle persone di:

VENTURA MASSIMILIANO	Sindaco	P
STERA ALESSIO	Vice Sindaco	P
MOI MATTEO	Assessore	P
VILLASANTA DANIELA	Assessore	P
MELIS MARTINA	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2019;

A tal proposito, visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- preso atto che in ultimo, dopo altro precedente provvedimento di proroga, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
- il relativo decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d' imposta etc, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all' approvazione dello stesso documento (bilancio);

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 16/11/1994, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Considerato che occorre dar luogo all'approvazione per il 2019, delle tariffe riguardo l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Preso atto che con la Legge di stabilità 2016, al comma 26 dell'art. 1 della legge n.° 208/2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, veniva sospesa l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle tariffe e delle aliquote fiscali rispetto al 2015. Tale blocco delle tariffe non si applicava tuttavia alla tassa sui rifiuti (TARI). Tale sospensione veniva prevista anche per il 2017 dal comma 42 della Legge di Bilancio 2017;

Vista la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n.° 205), in particolare il comma 37 dove è stato previsto che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, già confermato per il 2017, è stato disposto anche per tutto il 2018; consentendo anche per il 2018 l'aumento delle tariffe Tari, in considerazione del fatto che, ai sensi dell' art. 1, comma 654, della Legge n.° 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto inoltre che, nonostante l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, abbia determinato che:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

l'Ente non ha mai riscontrato la necessità di dover procedere a riguardo;

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote così come previsto, come già detto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dove sono state sospese l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui sono stati previsti aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che testualmente recita:

«A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.»;

DELIBERA DI GIUNTA n.26 del 27-02-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Visto che, l'ufficio tributi, in esecuzione delle direttive impartite dalla giunta comunale, ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemente articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione nonché applicazione;

Preso atto che, le tariffe suddette, risultano confermatrice rispetto alle stesse deliberate per gli anni trascorsi;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo Comune, rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la precedente deliberazione giuntale n. 45, adottata in data 09/03/2018, con la quale sono state approvate, per l'anno 2018, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni ;

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, costituente la proposta, per l'anno 2019, di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Valutato l'effetto che la seguente proposta produce in relazione al presunto gettito dell'imposta sulla pubblicità stimato in €. 2.000,00 (euroduemila/00) e sul presunto gettito sul diritto sulle pubbliche affissioni stimato in €. 5.000,00 (eurocinquemila/00) determinante detto intero gettito per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n° 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214;

Visti:

il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n°33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consiliare n°7 del 29/03/2003;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

il D. Lgs 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE

di determinare per l'anno 2019, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2018, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, nonché al diritto sulle pubbliche affissioni, così come nel prospetto (Allegato 1) che si allega alla presente per riconoscerlo parte integrante e sostanziale;

di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il proponente
Il Sindaco
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- ANNO 2019"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio:

di determinare per l'anno 2019, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2018, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, nonché al diritto sulle pubbliche affissioni, così come nel prospetto (Allegato 1) che si allega alla presente per riconoscerlo parte integrante e sostanziale;

di considerare la presente deliberazione quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to MASSIMILIANO VENTURA

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 07-03-2019

DOMUSNOVAS, li 07-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 7/3/2019

L'INCARICATO



PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - ANNO 2019

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (Artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro non previsto dalle successive tariffe, *per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base)*:

Durata: - per anno solare:	
- Non superiore a 3 mesi	€ 11,37;
- Per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, *effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1.*, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%).

Durata: per anno solare	<u>€ 22,73</u>
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 2,28

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, *per ogni metro quadrato di superficie*:

Durata:- per anno solare	
- non superiore a 3 mesi	€ 11,37
- per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata del 100%*

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per il suo conto:

l'imposta è dovuta *per anno solare* al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o *mandatari* che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. € 74,37
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49,58
- c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,79

d) Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe *sono raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'Art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14, c. 1,2,3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per anno solare € 33,06
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 3,31

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (Art 14, c.4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per ogni giorno € 2,07
- per durata superiore a 30 giorni si applica:
la tariffa per il giorno € 1,04

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (Art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni è pari a € 11,37;*

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (Art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: € 49,58*

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: € 24,79

8. PUBBLICITÀ VARIA (Art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: € 2,07

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (Art 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: € 6,20

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'Art 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507. (Pubblicità effettuata da movimenti politici, sindacali, culturali, sportivi e religiosi e per, qualsiasi manifestazione organizzata con il patrocinio di Enti pubblici territoriali). Pubblicità, effettuata dagli spettacoli viaggianti. Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA. (Art 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all' art. 17 del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1. MISURA DEL DIRITTO (Art. 19)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

per i primi 10 giorni, **€ 1,04**

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **€ 0,31**

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%:

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto;

2. AFFISSIONI D'URGENZA (Art 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni per ogni commissione. festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,83

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall' art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.